



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO

sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani integrato con la disciplina degli Enti del Terzo Settore

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 30 del 29.05.2023

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
PREMESSA	4
ARTICOLO 1 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI	4
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 4 – PARTECIPAZIONE ATTIVA.....	7
ARTICOLO 5 - PATTO DI COLLABORAZIONE	7
ARTICOLO 6 - PROPOSTA DI COLLABORAZIONE DEGLI ETS - AMBITI.....	8
TITOLO II	9
MODALITA' APPLICATIVE DI GESTIONE CONDIVISA	9
ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI GENERALI	9
ARTICOLO 8 – PATTI DI COLLABORAZIONE ORDINARI.....	9
ARTICOLO 9 – PATTI DI COLLABORAZIONE COMPLESSI.....	10
ARTICOLO 10 – PARTENARIATO CON ETS.....	11
ARTICOLO 10.1 - FORMALIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI.....	11
TITOLO III	13
CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI	13
ARTICOLO 11 - AZIONI E INTERVENTI DI CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI	13
TITOLO IV	14
RAPPORTI RECIPROCI.....	14
ARTICOLO 12 - RICONOSCIMENTO DI VANTAGGI ECONOMICI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO	14
ARTICOLO 13 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONI E TRIBUTI LOCALI	14
ART. 14 – AGEVOLAZIONI.....	14
ARTICOLO 15 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	14
ARTICOLO 16 – FORMAZIONE	15
ARTICOLO 17 – AUTOFINANZIAMENTO	15
TITOLO V	16
COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE	16
ARTICOLO 18 – COMUNICAZIONE DI INTERESSE GENERALE	16
ARTICOLO 19 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE	16
TITOLO VI.....	17
RESPONSABILITÀ E VIGILANZA	17
ARTICOLO 20 - FORMAZIONE PER PREVENIRE I RISCHI	17
ARTICOLO 21 - RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ - DANNI A PERSONE O COSE	17

ARTICOLO 21.1 - RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ - TRATTAMENTO DATI.....	18
TITOLO VII.....	19
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	19
ARTICOLO 22 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE.....	19
ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE	19
ARTICOLO 24 - COMUNICAZIONE ON-LINE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA	19
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

1. *Con l'adozione del presente Regolamento la Città di Villa San Giovanni intende favorire la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.*

ARTICOLO 1 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. *Il presente Regolamento in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 2 del presente testo, disciplina gli istituti collaborativi tra Pubblica Amministrazione, cittadini in forma singola o sociale e gli Enti del Terzo Settore.*
2. *La finalità del presente documento è quella di favorire e sostenere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio comunale.*
3. *Le disposizioni si applicano nelle forme di coinvolgimento e partecipazione, rivolte quindi non più solo ai rapporti tra enti pubblici e privati, ma anche diretti a cittadini ed enti pubblici, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva.*
4. *Il presente articolato trova applicazione, anche, in tutti i casi in cui la collaborazione può avvenire secondo gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con riferimento specifico all'ipotesi prevista dall'art. 71, terzo comma (concessione d'uso), e a quella disciplinata dall'art. 89, comma 17, del CTS (partenariato sociale).*

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

1. *La collaborazione tra cittadini, ETS e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:*
 - a) **autonomia civica**: *l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;*
 - b) **fiducia reciproca**: *l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica;*
 - c) **valorizzazione del patrimonio**: *esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza, la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio comunale ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da parte delle persone diversamente abili, attraverso forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.*
 - d) **co-progettazione**: *strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblica/privata;*
 - e) **co-programmazione**: *procedimento cronologicamente e logicamente collegato agli*

eventuali successivi procedimenti di co-progettazione e accreditamento;

- f) **pubblicità e trasparenza**: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- g) **responsabilità**: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i medesimi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili in termini di vantaggio per la collettività;
- h) **inclusività e rete**: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- i) **sostenibilità**: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- j) **proporzionalità**: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- k) **adeguatezza e differenziazione**: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate secondo il tipo o la natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- l) **informalità**: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché ciò avvenga nel rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- m) **prossimità e territorialità**: l'amministrazione riconosce nella comunità locale la dimensione da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa delle attività partecipate.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Villa San Giovanni (di seguito anche solo "Amministrazione Comunale" o "Comune" o "Ente") nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- b) **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, compresi i ragazzi, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento;
- c) **Codice del Terzo Settore**: si rinvia al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

- d) Terzo Settore:** (L. delega 106/2016) complesso di enti di diritto privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- e) Enti del Terzo Settore:** organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;
- f) Amministrazione condivisa:** modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- g) Beni comuni urbani:** beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- h) Proposta di collaborazione:** manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- i) Proposta progettuale:** documento progettuale proposta dall'ETS, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nel catalogo contenuto nell'art. 5 del CTS, che tenga conto della migliore valorizzazione del bene e dell'obbligo di rispetto dei CCNL applicabili (ex art. 16 CTS);
- j) Patto di collaborazione ordinario:** atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
- k) Patto di collaborazione complesso:** atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo di attività di interesse generale;
- l) Cura in forma condivisa:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;

- m) Rigenerazione:** *interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica:*
- n) Gestione condivisa:** *interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;*
- o) Spazi pubblici:** *luoghi fisici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico e/o, al tempo stesso, luoghi di rete web.*

ARTICOLO 4 – PARTECIPAZIONE ATTIVA

- 1.** *L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione costituisce uno strumento per il pieno sviluppo della persona umana e costruzione di legami di comunità. Esso è aperto a tutti i soggetti che, come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità vogliono svolgere, volontariamente e a titolo gratuito, interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.*
- 2.** *Nel caso in cui i cittadini si attivano attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.*
- 3.** *Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi, non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.*
- 4.** *Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono, potenzialmente, rientrare nei progetti di servizio civile a cui il Comune intende partecipare.*

ARTICOLO 5 - PATTO DI COLLABORAZIONE

- 1.** *Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.*
- 2.** *Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.*
- 3.** *Il patto, con riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:*
 - a)** *gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;*
 - b)** *la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;*
 - c)** *le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;*
 - d)** *gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;*

- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);*
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;*
- g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;*
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che potenzialmente potrebbero insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambe le parti;*
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto e degli assetti connessi alla conclusione della collaborazione;*
- j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal Titolo VI del presente articolato;*
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;*
- l) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;*
- m) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio.*

ARTICOLO 6 - PROPOSTA DI COLLABORAZIONE DEGLI ETS - AMBITI

- 1.** *Secondo la normativa di riferimento le attività che posso essere affidate in co-programmazione agli Enti del Terzo Settore sono indicate dall'art. 5 CTS:*
 - *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);*
 - *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);*
 - *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);*
 - *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z) anche nel rispetto di specifici regolamenti.*

TITOLO II MODALITA' APPLICATIVE DI GESTIONE CONDIVISA

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. *La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.*
2. *L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:*
 - *assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;*
 - *consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;*
 - *garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.*
3. *Al fine di semplificare la relazione con i cittadini sarà individuata un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'attività di amministrazione condivisa (d'ora innanzi "Ufficio") farà capo al settore AAGG e, in particolare:*
 - a) *attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti deisingoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;*
 - b) *raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;*
 - c) *monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;*
 - d) *raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.*
4. *L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 3 del presente articolo, può avvalersi delle consulte comunali.*

ARTICOLO 8 – PATTI DI COLLABORAZIONE ORDINARI

1. *I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo, sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo la modulistica predisposta dall'Ente.*
2. *La modulistica del Comune contiene una indicazione di massima dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.*
3. *A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio,*

allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

- 4. L'Ufficio identifica entro 20 giorni il Dirigente o il Funzionario responsabile per ambito che, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione.*
- 5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.*
- 6. Nel caso in cui il Dirigente o il Funzionario responsabile resti inerte rispetto alla proposta di collaborazione, nei 30 gg successivi dal manifestarsi della sua inerzia, l'Ufficio dell'amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.*

ARTICOLO 9 – PATTI DI COLLABORAZIONE COMPLESSI

- 1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione, continuata nel tempo, di attività di interesse generale.*
- 2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre un elenco di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi, dandone adeguata pubblicità.*
- 3. I cittadini attivi, a loro volta, possono proporre all'amministrazione beni comuni da inserire tra le attività di cura, rigenerazione di interesse collettivo, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite anche con i patti di collaborazione complessi.*
- 4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio preposto. Il Comune, nel rispetto delle forme di pubblicità previste dalla legge, pubblica l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione il quale, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di proposta civica, è tenuto a svolgere la relativa attività istruttoria. Ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.*
- 5. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni.*
- 6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione, di cui al comma 3 del presente articolo, e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente/funzionario delegato competente può ricorrere a forme di democrazia partecipativa, convocando entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso la cittadinanza.*

7. *Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.*
8. *Il Dirigente/Funzionario competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 20 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una proposta di delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che adotterà i provvedimenti di competenza entro ulteriori 30 giorni.*
9. *Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente/Funzionario competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta (e/o in casi particolarmente complessi salvo ratifica consiliare,) cui spetta, in forza della propria attività di indirizzo, ogni valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.*

ARTICOLO 10 – PARTENARIATO CON ETS

1. *Al fine di sviluppare attività di valorizzazione, promozione, sostegno degli interventi di conservazione dei beni che rientrano nel patrimonio comunale, il Comune si impegna a promuovere attività di collaborazione anche con gli ETS per la cura e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (art. 6 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.);*
2. *La procedura è disciplinata dall'art. 201 del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. secondo la quale possono essere attivate forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori agli affidamenti di contratti di sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture;*
3. *Con riferimento agli atti relativi al procedimento di co-progettazione si rinvia agli schemi e ai contratti tipo di partenariato predisposti dall'Autorità di regolazione del settore nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 174 e ss. e l'art. 201 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.*

ARTICOLO 10.1 - FORMALIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI

1. *Le collaborazioni derivanti dalle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 del presente Regolamento sono formalizzate attraverso la sottoscrizione di una convenzione e/o modulistica che, a titolo esemplificativo, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:*
 - a) *soggetti dell'accordo;*
 - b) *norme e disciplina applicabili;*
 - c) *oggetto dell'accordo con la specifica declinazione delle attività previste, degli obblighi assunti e dei risultati attesi;*
 - d) *il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate e le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;*
 - e) *la durata, l'eventuale possibilità di rinnovo e le cause di cessazione anticipata;*
 - f) *risorse messe a disposizione dalle parti;*

- g)** l'eventuale necessità di clausole fideiussorie;*
- h)** modalità e tempi di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito del progetto con particolare riguardo agli indicatori da utilizzare per misurarne l'impatto sociale ed economico complessivo, nonché economico finanziaria delle risorse impiegate nel progetto;*
- i)** obblighi e responsabilità dei soggetti, in particolare in ordine al trattamento dei dati personali, alle coperture assicurative e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- j)** modalità di gestione collaborativa;*
- k)** modalità di gestione dell'accordo, modifiche ed integrazioni;*
- l)** qualora le caratteristiche del progetto lo richiedano, il budget previsionale che ne indichi la sostenibilità economica.*

TITOLO III

CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

ARTICOLO 11 - AZIONI E INTERVENTI DI CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

- 1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione del presente Regolamento.*
- 2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.*
- 3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.*
- 4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.*
- 5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.*
- 6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.*
- 7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.*
- 8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.*
- 9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.*
- 10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.*

TITOLO IV RAPPORTI RECIPROCI

ARTICOLO 12 - RICONOSCIMENTO DI VANTAGGI ECONOMICI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

- 1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.*
- 2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.*
- 3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere il riconoscimento di vantaggi in favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;*
 - b) la disponibilità alla fruibilità di spazi e strutture idonee allo sviluppo dell'attività.**

ARTICOLO 13 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONI E TRIBUTI LOCALI

- 1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone/contributi in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.*
- 2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.*

ART. 14 – AGEVOLAZIONI

- 1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.*
- 2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.*
- 3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali.*

ARTICOLO 15 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- 1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale*

deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

- 2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.*
- 3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.*

ARTICOLO 16 – FORMAZIONE

- 1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente Addendum al Regolamento di Cittadinanza attiva.*
- 2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.*

ARTICOLO 17 – AUTOFINANZIAMENTO

- 1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo (attraverso specifiche e dettagliate forme di rendicontazione puntuale).*
- 2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.*

TITOLO V COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

ARTICOLO 18 – COMUNICAZIONE DI INTERESSE GENERALE

1. *Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.*
2. *L'attività di comunicazione mira in particolare a:*
 - a) *consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;*
 - b) *favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;*
 - c) *monitorare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando i cittadini interessati nell'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.*

ARTICOLO 19 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. *La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali al fine di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione*
2. *Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione (ad es. mediante la pubblicazione della relazione illustrativa del progetto ad opera delle formazioni sociali tenute a rendicontarla e pubblicarla, negli appositi spazi di rete civica).*
3. *Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione in considerazione della natura dell'attività oggetto del patto di collaborazione e del soggetto civico coinvolto (anche mediante formazioni sociali).*
4. *La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:*
 - a. **chiarezza:** *le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;*
 - b. **comparabilità:** *la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;*
 - c. **periodicità:** *le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;*
 - d. **verificabilità:** *i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.*

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.

TITOLO VI

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ARTICOLO 20 - FORMAZIONE PER PREVENIRE I RISCHI

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano, da parte loro, ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

ARTICOLO 21 - RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ - DANNI A PERSONE O COSE

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio dell'attività concordata con l'Ente comunale.
3. Ai soggetti civili devono essere fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
4. Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
5. Il patto di collaborazione disciplina la necessità di attivare eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività concordate in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza della normativa civilistica.
6. L'eventuale copertura assicurativa a favore delle persone che operano in qualità di soggetti civili per i quali la legge non prevede obblighi di copertura, viene valutata in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività ed è, in ogni caso, attivata a cura del soggetto civile; i relativi costi possono essere parzialmente o totalmente rimborsati dal Comune.

- 7. . Resta comunque in capo al Comune in qualità di custode la responsabilità per eventuali danni connessi alla fruizione ordinaria da parte dei cittadini del suo patrimonio di edifici o spazi pubblici anche se originata in occasione di iniziative svolte dai soggetti civici.*
- 8. Nel caso di danni derivanti dalla fruizione da parte dei cittadini a specifiche attività organizzate in collaborazione con il Comune il soggetto civico risponde nei confronti dei terzi per dolo o colpa grave in relazione alla corretta predisposizione di quanto a tal fine approntato e per la sorveglianza sul rispetto di eventuali prescrizioni circa il suo corretto utilizzo. In relazione alla natura delle attività di cui i cittadini possono fruire, avuto in particolare riguardo al grado di perizia, abilità o allenamento richiesti, può essere prevista la necessità per i partecipanti di essere muniti di copertura assicurativa. L'operatività o meno della copertura assicurativa, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza non esonerano il soggetto civico dalle responsabilità su di esso incombenti in conseguenza di dolo o colpa grave.*
- 9. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei soggetti civici attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.*
- 10. Sono coperti direttamente dal Comune da assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi: a) i singoli volontari che prestano la propria attività all'interno dei servizi comunali e sotto il loro coordinamento; b) le persone impegnate nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.*

ARTICOLO 21.1 - RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ - TRATTAMENTO DATI

- 1. I dati personali raccolti dai o condivisi con i soggetti civici in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune devono essere trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal patto o dalla convenzione; il proponente si impegna ad informare gli interessati, con le forme più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento.*
- 2. Il soggetto civico può essere designato come incaricato esterno del trattamento sulla base delle indicazioni, nel rispetto dei limiti e secondo le responsabilità previste nel patto di collaborazione o nella convenzione.*
- 3. Ciascun partecipante alla progettazione condivisa dovrà firmare una declaratoria di responsabilità con riguardo alle informazioni acquisite nel corso dei lavori impegnandosi a tutelarne la riservatezza.*

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 22 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE

- 1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione cittadini ed ETS, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.*
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione la disposizione di leggi e di regolamenti vigenti in materia.*
- 3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.*

ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE

- 1. Le previsioni del presente Regolamento di sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.*
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune.*

ARTICOLO 24 - COMUNICAZIONE ON-LINE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

- 1. Al fine della corretta applicazione del presente documento l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini nel rispetto dello spirito e delle finalità del presente articolato.*

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.*